

**Proposta di legge n. \_\_\_/10<sup>A</sup> di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:  
"Istituzione del fondo per parchi gioco inclusivi. - Modifiche alla Lr. 23 luglio  
1998, n. 8. (Eliminazione delle barriere architettoniche)"**

---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

---

Quando si chiede ad un bambino cosa significa per lui il gioco, di solito la risposta è "correre, inseguire, andare in bici e giocare con la palla". Il concetto di gioco è associato a quelli di attività, amicizia e sfide. Tutti i bambini di solito danno risposte simili, indipendentemente dal loro livello di abilità fisica.

Il diritto dei bambini al riposo e al tempo libero, al gioco e alle attività ricreative è sancito dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU e i bambini con disabilità fisiche o mentali hanno il diritto, proprio come tutti gli altri normodotati, di partecipare attivamente alla vita della comunità.

I bambini con una disabilità fisica possono, e vogliono, giocare esattamente come tutti gli altri bambini perché il gioco è molto più di un piacere momentaneo. È anche uno strumento educativo quasi impareggiabile che trasmette al bambino un'infinità di lezioni e conoscenze preziose che lo accompagneranno per tutta la vita.

Lo Statuto di Regione Calabria prevede come elemento identificativo della sua azione il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio.

Considerando che la non discriminazione e la promozione dei diritti dell'uomo devono costituire il fulcro della strategia comunitaria per le persone con disabilità, come sancito dall'articolo 13 del trattato CE e dagli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione opera per il superamento delle disuguaglianze e, in particolare, promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità (art. 2 dello Statuto regionale).

La normativa regionale prende in considerazione diverse delle situazioni che le persone con disabilità si trovano a dover affrontare abitualmente, dalla eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità, alla accessibilità dei mezzi di trasporto, alle misure di tutela sotto il profilo sociale e socio-sanitario, fino all'acquisto di strumenti tecnologicamente adeguati.

Tra le attività educative, ricreative e di socializzazione che concorrono al benessere dei minori sono fondamentali anche servizi e interventi ludico-ricreativi specifici e di aggregazione per l'infanzia.

A tal fine, è necessario implementare le politiche in favore delle persone con disabilità che promuovano, tra l'altro, l'accessibilità e l'implementazione del livello di fruibilità dei servizi e delle strutture pubbliche e private, e in particolare anche dei parchi e delle aree verdi e delle strutture sportive e culturali, distinguendo i due diversi aspetti della accessibilità e della fruibilità dei servizi.

In Calabria, a parte la città di Cosenza (dove è stato realizzato, in pieno centro, il primo parco giochi inclusivo, "Parco Romeo", grazie all'autonoma iniziativa ed ai proventi della associazione O.n.l.u.s "La Terra di Piero", da anni operativa nel sociale) mancano del tutto aree appositamente destinate a gioco per i bambini, strutture e attrezzature che possano essere utilizzate agevolmente anche dai bambini disabili.

Fine del presente progetto di legge è quindi l'istituzione di un fondo regionale a fondo perduto che eroghi ai comuni interessati contributi per la realizzazione di parchi gioco appositi o il completamento o l'adeguamento di quelli esistenti, mediante l'inserimento di attrezzature idonee o l'adattamento di quelle esistenti, per consentire momenti di svago e socializzazione anche ai bambini disabili.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Il presente progetto di legge mira all'istituzione di un fondo regionale a fondo perduto pari a euro 60.000,00 che eroghi ai comuni contribuiti per la realizzazione di parchi gioco appositi o il completamento o l'adeguamento di quelli esistenti, mediante l'inserimento di attrezzature idonee o l'adattamento di quelle esistenti, per consentire momenti di svago e socializzazione anche ai bambini disabili.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Proposta di legge recante: "Istituzione del fondo per parchi gioco inclusivi. - Modifiche alla l.r. 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche)"

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	<i>Istituzione Fondo per parchi gioco inclusivi</i>	C	A	60.000 €
	TOTALE DELL'INVESTIMENTO			60.000 €

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Per la quantificazione delle spese derivanti dall'istituzione del Fondo per parchi gioco inclusivi (art. 1) di euro 60.000,00 ci si è basati su un contributo medio di euro 1.500 per installazione e ipotizzando, basandosi in ogni caso su studi e statistiche di precedenti iniziative, che i contributi possano interessare i comuni della Regione con popolazione compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti e che di questi solo il 10/15% faccia effettivamente richiesta. Pertanto, è possibile quantificare una dotazione finanziaria complessiva pari a 60.000,00 € per l'anno corrente nell'ambito delle risorse stanziata a bilancio alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 1201 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" Titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Missione/Programma/Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
12/1201/1	60.000,00 €	//	//	60.000,00 €
Totale	60.000,00 €	//	//	60.000,00 €

Art. 1

*(Modifiche alla l.r. 23 luglio 1998, n. 8. - Eliminazione delle barriere architettoniche)*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 8. - Eliminazione delle barriere architettoniche è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis

*(Fondo per parchi gioco fruibili da parte dei bambini disabili)*

1. Al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione in luoghi idonei allo svolgimento di attività ludico-ricreative, la Regione eroga contributi ai comuni per l'allestimento di appositi parchi-gioco o l'adeguamento di quelli esistenti, al fine di consentire l'utilizzo delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini disabili.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità e i criteri per la erogazione ai comuni dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, è istituito il Fondo per parchi gioco fruibili da parte dei bambini disabili, su apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per i parchi gioco inclusivi"»

Art. 2

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 60.000,00 € si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1201 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" titolo 1 "Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

*Reggio Calabria 8 agosto 2017*

Il Consigliere regionale

*Franco Sergio*

